

DELIBERA N. 257/10/CSP
ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEREGIONE CAMPANIA
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA
SATELLITARE ITALIA MIA) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NEGLI ARTT. 5 TER, COMMI 1, 2 E 3 NONCHE' 3, COMMA 2
DELLA DELIBERA N. 538//01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto n. cont. n. 113/10/DICAM/PROC. 2187/ZD- datato 19 luglio 2010 e notificato in data 30 luglio 2010 alla società Tele Regione Campania S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Italia Mia, con sede in Napoli (NA), alla via S. Ignazio di Loyola, 12 per la violazione del disposto contenuto nell'art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 e nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed

integrazioni, nel corso della trasmissione, il giorno 11 novembre 2009, *“dalle ore 10.34 alle ore 11.03”*, di una televendita relativa a beni e servizi di cartomanzia; il presentatore interloquisce telefonicamente con diversi utenti, leggendo le carte e rispondendo in diretta alle più disparate domande su amore, affari e così via, invitando con insistenza i telespettatori a chiamare il numero a tariffazione speciale con prefisso 899xy che compare in sovrimpressioni sullo schermo; durante la televendita appaiono anche due numeri internazionali per le chiamate dalla Germania e dalla Svizzera; nella parte bassa del teleschermo vengono sovrimpresse le condizioni del servizio, sebbene le stesse risultino poco leggibili per la ridotta dimensione del carattere usato; infine, non è mai segnalata la natura di televendita del programma;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 54226) pervenuta in data 15 settembre 2009, nel chiedere l'adozione di un atto di diffida a cessare dal comportamento illegittimo ovvero, in subordine, l'irrogazione della sanzione amministrativa pari al minimo edittale, ha sostenuto che la programmazione televisiva oggetto di contestazione è stata per errore irradiata nel giorno e nell'orario sopra indicati, tant'è che l'emittente *“da quel momento ha predisposto ed applicato una procedura di controllo per la corretta predisposizione del playlist”*; *“l'unicità della condotta contestata - continua la parte - è “stata commessa in un determinato giorno solare e precisamente in un limitato arco di tempo, dalle ore 10.34 alle ore 11.03, attraverso l'unica emittente satellitare ITALIAMIA” e “la società versa in serie difficoltà economiche”* a seguito del passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale terrestre;

RITENUTO che le eccezioni sollevate dalla parte non possono essere accolte, in quanto;

- a) le violazioni contestate non sono limitate alla trascrizione di diciture, il cui errore può ritenersi scusabile, bensì alla trasmissione di programmi vietati nella fascia oraria interessata, laddove anche l'assenza di indicazione circa la natura del programma contribuisce ad aggravare la violazione di norme che dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare delle persone più vulnerabili psicologicamente; la concreta idoneità a pregiudicare il bene tutelato (le persone più vulnerabili psicologicamente la cui superstizione e della credulità è oggetto di sfruttamento attraverso la propaganda in esame), prescinde dall'intendimento degli autori del programma o dell'emittente, dovendo aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla rappresentazione costituita dal programma e dovendo escludersi ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità; l'errore materiale dell'addetto alla messa in onda dei programmi valutabile caso per caso non rientra, nel caso di specie, nella fattispecie dell'errore scusabile e, quindi non può essere considerato aberrante dalla prassi, in quanto comunque ha determinato la trasmissione di programmazione televisiva in violazione delle disposizioni sopra menzionate per un durata complessiva di circa trenta minuti;

- b) il riferimento all’*“unicità della condotta contestata commessa in un determinato giorno solare e precisamente in un limitato arco di tempo”* non costituisce esimente all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell’attività di diffusione televisiva, in quanto la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 5 ter, commi 1, 2 e 3 nonché nell’art. 3, comma 2 citate investe il comportamento posto in essere dall’emittente televisiva e non l’evento occasionale;
- c) il riferimento alle difficoltà economiche in cui versa la società Tele Regione Campania S.r.l. dovute al passaggio al digitale terrestre è generico e assurge a mera affermazione di principio, anche perché la società concessionaria è tenuta, comunque, a dotarsi di un’organizzazione interna tale da garantire l’osservanza degli obblighi posti all’esercizio dell’attività cui la concessione si riferisce; tale eccezione, pertanto, non costituisce esimente rispetto all’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell’attività di diffusione televisiva;
- d) infine, sotto il profilo procedurale si osserva che l’art. 8 decies del decreto legge 59/2008 convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 101 ha eliminato la previgente fase della previa diffida con la conseguente concessione all’emittente televisiva interessata di un termine per adeguare il proprio comportamento alle previsioni di legge;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, della succitata delibera n. 538/01/CSP e successive modificazioni e integrazioni, alle emittenti televisive è fatto divieto di trasmettere televendite relative a beni e servizi di cartomanzia tra le ore 7:00 e le ore 23:00, che nel corso di tali televendite è vietato mostrare in sovrapposizione o comunque indurre a utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo e che tali trasmissioni non devono trarre in inganno il pubblico o sfruttarne la superstizione e credulità, anche attraverso esagerazioni sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti;

RITENUTO che il programma televisivo in questione integra le fattispecie di programmazione di cui alle citate norme, le quali dispongono specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini, a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente;

CONSIDERATO, inoltre, che la rilevata omissione dell’inserimento della scritta *“televendita”* integra violazione della norma di cui all’articolo 3, comma 2, della succitata delibera n. 538/01/CSP come modificata, la quale prescrive che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente televisiva satellitare Italia Mia integra la violazione delle disposizioni contenute nell'art.5 ter, commi 1, 2 e 3 e nell'art. 3, comma 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (euro duecentocinquantottomiladuecento ventotto/00) ai sensi dell'articolo 51, comma 2 lett. a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Tele Regione Campania S.r.l. deve ritenersi poco elevata, in considerazione, da una parte, della natura della norma posta a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, che prevede specifiche misure finalizzate a contrastare ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini e, comunque, dall'altra parte, tenuto conto che il bacino di utenza dell'emittente satellitare è oggettivamente e notevolmente circoscritto rispetto a quello delle emittenti nazionali, essendo l'accesso limitato a coloro che ricevono il segnale diffuso via satellite;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art.5 ter, commi 1, 2 e 3, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 3, comma 2, delibera n. 538/017CSP e successive modifiche e integrazioni

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Tele Regione Campania S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare Italia Mia, con sede in Napoli (NA), alla via S. Ignazio di Loyola, 12 di pagare la sanzione amministrativa di euro 10.329,00 (euro diecimilatrecentoventinove/00), al netto di ogni altro onere accessorio

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 257/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 257/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 9 dicembre 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola